

TRIBUNALE DI MESSINA – SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e contestuale

istanza per la determinazione della modalità di notificazione ex art 151 c.p.c.

Nell'interesse del Professore **Antonino Ceraolo**, nato a Messina il 09.04.1961 ed ivi residente in Viale Principe Umberto n.119/C (CF. CRLNNN61D09F158P - pec: a.ceraolo@pec.it), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Torre (Cf: TRRNDR74L23F158J - pec: avvandreatorre@pec.giuffre.it) e Daniele Straface (Cf: STRDNL88A06F158P - pec: avvstrafacedaniele@pec.giuffre.it), presso il cui studio professionale sito in Messina, Via Cesareo n. 20 elegge domicilio, come da procura allegata in atti ed apposta in calce al presente atto

ricorrente;

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere, 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Messina con sede in via dei Mille n. 65 (indirizzo Pec: messina@mailcert.avvocaturastato.it);
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO**, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Milano, Via Luigi Soderini, 24, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Messina con sede in via dei Mille n. 65 (indirizzo Pec: messina@mailcert.avvocaturastato.it);
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Palermo, via Giovanni Fattori, 60, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Messina con sede in via dei Mille n. 65 (indirizzo Pec: messina@mailcert.avvocaturastato.it);



- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via S. Paolo n. 361, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Messina con sede in via dei Mille n.65 (indirizzo Pec: messina@mailcert.avvocaturastato.it);

resistenti;

a seguito della procedura di mobilità per la Scuola Secondaria di secondo grado A.S. 2020/21, che risulterebbe modificata e la cui graduatoria verrebbe riscritta per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

Premesso che

L'odierno ricorrente è docente, con contratto a tempo indeterminato, di Scuola secondaria di secondo grado, presso l'I.S.S. "Frisi" di Milano, classe di concorso A045 Scienze economico-aziendali, in assegnazione provvisoria sino alla data del 31 agosto 2020 presso l'"ITES A.M. Jaci" di Messina, comune dove lo stesso professore è residente unitamente alla famiglia e sede che gli permetterebbe il ricongiungimento al coniuge e, per tale motivo, la competenza territoriale ricade presso codesto On.le Tribunale del Lavoro.

Lo stesso è stato immesso in ruolo nell'anno scolastico 2015/16, ai sensi della L. 107/2015 in qualità di docente a tempo indeterminato per la predetta classe di concorso A045 cattedra di Scienze economico-aziendali.

In data 2/10/2019, Il Professore Antonino Ceraolo otteneva, da parte della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'INPS di Messina, tutte le certificazioni utili ai fini della dichiarazione di disabilità di cui all'art. 3 comma 1 Legge 104/92 come confermato da verbale n. 3930821306017 (All. n. 1) e l'invalidità superiore ai 2/3 riconosciuta *ex lege* con il verbale n. 3930821306016 (All. n. 2), certificazioni regolarmente allegate alla domanda di mobilità che ne attestano la titolarità dei benefici di cui all'art 21 della L. 104/92 (ovvero invalidità personale riconosciuta nella misura del



67%) che attribuisce al docente Professore Antonino Ceraolo il diritto della scelta prioritaria della sede.

In data 20/04/2020 l'odierno ricorrente presentava domanda del personale docente per l'A.S.2020/21, trasmessa on-line sulla piattaforma del sito del Ministero, per l'assegnazione definitiva presso la scuola secondaria di secondo grado protocollata col numero: MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS 07717160 (All. n. 3), indicando la provincia di Messina quale ordine di preferenza prevista *ex lege* dall'art. 21 L. 104/92, al fine di riavvicinarsi al Comune di residenza e ricongiungersi al coniuge.

Le sedi richieste erano 15 distribuite su tutto il territorio provinciale e precisamente:

- Ist. Jaci,
- il Distretto 028;
- Comune di Messina;
- Comune di Taormina;
- Comune di Milazzo;
- Distretto 037;
- Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
- Distretto 038;
- Distretto 035;
- Distretto 036;
- Distretto 033;
- Distretto 032;
- Comune di Sant'Agata Militello;
- Provincia di Messina;
- Distretto 999.

Il ricorrente riceveva la comunicazione della conferma di notifica da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano in data 30/05/2020 (All. n. 4) che, sulla scorta dei



requisiti e dei titoli posseduti, gli attribuiva una valutazione di punti 24 (quale punteggio base) e punti 6 (per il Comune ricongiungimento familiare).

Tuttavia, la documentazione medica allegata, inspiegabilmente, non veniva valutata dall'Amministrazione Scolastica all'esito della valutazione della domanda di mobilità territoriale interprovinciale, così realizzando una palese violazione della legge attributiva dei benefici di precedenza spettanti alla persona affetta da disabilità.

Infatti, in data 29/06/2020, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano notificava il risultato del movimento specificando che, per l'anno scolastico 2020/2021, al Professore Antonino Ceraolo non era stato riconosciuto il movimento richiesto (All. n. 5).

Lo stesso ricorrente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 CCNI, lamentando una lesione della sua situazione soggettiva ha presentato, in data 6/07/2020, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla comunicazione del risultato, il reclamo al SIDI (All. n. 6) che costituisce condizione pregiudiziale per la presentazione del presente ricorso, chiedendo una nuova valutazione della domanda di mobilità e la rettifica della graduatoria definitiva per la classe di concorso A045 cattedra in Scienze economico-aziendali.

In data 21/07/2020 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia rigettavano il reclamo (All. n. 7) confermando la correttezza della valutazione già effettuata precedentemente ma, argomentando in modo palesemente contraddittorio, confermavano *“l'effettivo riconoscimento al reclamante della precedenza L. 104/92 art. 21, ai sensi dell'art. 13 CCNI co. 1 punto III del 6/03/2019 ritenendo non valutabile il servizio pre ruolo prestato dall'anno scolastico 2002/03 all'anno scolastico 2014/2015 nella scuola paritaria”*.

Va rilevato nello specifico che, come risulta da un attento esame del bollettino dei trasferimenti pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico per la Sicilia in data 29/06/2020, (All. n. 8) all'interno della Provincia di Messina per la classe di concorso A045 – cattedra in Scienze Economiche Aziendali per la quale il Professore Ceraolo ha proposto la



domanda di mobilità, a fronte dell'assegnazione complessiva di sette cattedre nell'ambito della provincia di Messina ne sono rimaste libere tre, precisamente presso l'I.S. Minutoli di Messina, l'I.I.S. Borghese-Faranda di Patti (Me) e l'I.T.E.T. "E. Fermi" Economico e Tecnologico. Fatto ancora più controverso risulta, inoltre, dall'esame dell'elenco delle sedi disponibili per la classe di concorso A045 (All. n. 9), nel quale è possibile notare come una cattedra sia stata assegnata a un docente previa nomina d'ufficio, comportamento, questo, ritenuto illegittimo e in palese violazione del principio stabilito in tema di mobilità professionale dall'art. 470 co. 1 d. lgs. 297/1994 (cd. T.U. scuola) secondo cui *"Deve essere assicurata la preferenza al trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto all'assegnazione di sede per le nuove nomine"* come affermato dalla recente Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3722 del 2019.

Dalla valutazione operata dall'Amministrazione, in palese violazione dei principi espressi in tema di mobilità, il Professore Ceraolo riceverà un pregiudizio che si concretizzerà nella sua vita professionale giornaliera.

A seguito del mancato riconoscimento del diritto di precedenza all'interno della predetta classe di concorso A045 della Scuola Secondaria di II Grado per la mobilità interprovinciale, il Professore Ceraolo si ritroverà, quindi, a partire dalla data ormai imminente dell'1 settembre 2020, data di inizio del nuovo anno scolastico, a dover intraprendere l'A.S. 2020/21 presso l'"I.S.S. Frisi" di Milano, sede scolastica che dista oltre 1000 km dalla sua città di residenza, con conseguenti notevoli disagi personali e familiari. Una decisione operata dall'odierna resistente che lo ha privato ingiustamente del movimento richiesto e da tanto tempo agognato, comportando una situazione di difficile sostenibilità logistica e personale alla quale l'odierno ricorrente chiede si ponga rimedio in via di urgenza.

In diritto



Da quanto esposto in premessa, risulta che il professore Antonino Ceraolo è stato leso dal comportamento illegittimo e contraddittorio tenuto dall'Amministrazione resistente che, da un lato gli riconosce formalmente la titolarità del diritto di precedenza di cui all'art. 21 L. 104/92, ma che, allo stesso tempo, si contraddice confermando la correttezza della propria precedente valutazione negando il beneficio in sede di domanda di trasferimento ex art. 3 comma 1 L. 104/1992 ed il consequenziale trasferimento interprovinciale, attribuendogli un punteggio non corrispondente ai titoli realmente posseduti.

Orbene, l'art. 21 della L. 104/1992 stabilisce che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai 2/3, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e ha la precedenza in sede di trasferimento a domanda mentre, l'art. 33 comma 5 L. 104/92 attribuisce al lavoratore dipendente, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere; il comma 6 dell'art 33 L. 104/92, attribuisce alla persona handicappata in situazione di gravità il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (Ordinanza su reclamo Tribunale di Messina Sez. Lavoro del 29 maggio 2020 n. 1643/2020 RG – Cfr. Cass. N. 6150/2019; n. 7693/2018; n. 16298/2015).

La mancata assegnazione del beneficio ex art. 21 L. 104/1992 e del relativo punteggio, pertanto, risulta nei fatti pregiudizievole del diritto del disabile all'ottenimento del riconoscimento di una sede lavorativa il più vicino possibile alla propria residenza contemplata dalla legge ma disconosciuta dal provvedimento di diniego dell'Amministrazione.

L'art. 601 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (T.U. sulla scuola), infatti, parifica *“l'art. 21 (invalidità personale) e 33 (invalidità al familiare) della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate che si applicano al personale di cui al presente T.U. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di*



mobilità”.

Il MIUR, in sede di evasione della domanda di mobilità, non ha, nel caso di specie, riconosciuto all’attuale ricorrente la precedenza richiesta, dando applicazione all’Ordinanza Ministeriale n. 203/2019, attuativa dell’art.13 del CCNI del 31 dicembre 2018, che, essendo una norma pattizia di grado inferiore, non può in alcun caso derogare ad una legge gerarchicamente di rango superiore e di natura speciale come quella per l’assistenza e i diritti delle persone affette da handicap (L. 104/92), comportando quindi un evidente contrasto con quanto previsto dalla legge a tutela dei disabili.

Ciò è ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di merito che, in casi analoghi, ha ritenuto fondate le censure mosse all’art. 13 del CCNI e dichiarato l’illegittimità delle stesse per contrasto con l’art. 33 comma 5 L. 104/1992 – e di conseguenza con l’art. 21 L. 104/92 – e con le disposizioni dell’ordinamento scolastico che fanno ad esse richiamo (Ordinanza Tribunale di Messina del 17/03/2020 n. 4108/2018 R.G. – cfr. Trib. Messina, Ord. N. 14819/2017; Trib. Messina, Ord. 62/2017; Trib. Messina, Ord. N. 24/2017; Trib. Lodi, Ord. 1883/2017; Trib. Cagliari, Ord. N. 12060/2017; Trib. Brindisi, Ord. N. 16314/2017).

Il ricorrente chiede, pertanto, la disapplicazione di tale disposizione del CCNI e l’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti idonei a tutelare la posizione giuridica soggettiva in esame.

La giurisprudenza si è pronunciata sulla questione precisando che, ove esista il posto da assegnare ai trasferimenti, le precedenze di cui alla L. 104/92 devono trovare soddisfazione: “...*le norme del Contratto Collettivo Nazionale della Scuola, relative alla mobilità volontaria del personale, sono nulle nella parte in cui – in violazione dell’art. 21 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 – non danno la precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3...*” (Tribunale di Cremona 1 agosto 2001 in Riv. Crit. Dir. Lav 2001 – Tribunale di Vercelli n. 48/2017).



La stessa Corte di Cassazione, graduando la precedenza nelle operazioni di trasferimento, ha assegnato la priorità a seconda delle categorie di menomazione, riservando quella assoluta soltanto ai soggetti portatori essi stessi di handicap; tale disciplina “*soddisfa un’esigenza basilare dell’amministrazione quale corretta gestione della mobilità del personale e si colloca nell’ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la legge privilegia*” (Cassazione Sez. lavoro 15 gennaio 2016 n. 585).

Da quanto sopra esposto, risultano sussistenti, ad avviso di questa difesa, entrambi i presupposti di ammissibilità dell’invocato provvedimento cautelare di cui all’art.700 c.p.c..

Quanto al c.d. *fumus boni iuris*, che la giurisprudenza di legittimità individua nella fondatezza della pretesa riscontrabile già in sede di valutazione sommaria – art. 21 L. 104/92 - si rileva come, da quanto sopra esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata, risultino evidenti, *ictu oculi*, la validità e la fondatezza dei motivi presentati, che hanno trovato consolidato accoglimento giurisprudenziale, come sopra ampiamente richiamato, in numerosi casi similari anche da parte di codesto On.le Tribunale del Lavoro.

Quanto al requisito del c.d. *periculum in mora*, si evidenzia che, atteso l’obbligo di raggiungere la sede scolastica di Milano già a far data dal prossimo 1 settembre 2020, ove non fosse accolto il presente ricorso, durante il tempo occorrente per la decisione del giudizio di merito, il Professore Ceraolo vedrebbe vanificata ogni possibilità di evitare i disagi, insostenibili per lui e la sua famiglia, connessi al necessitato raggiungimento della lontana sede scolastica di Milano.

Infatti, gli altri colleghi ai quali è stato riconosciuto il beneficio, a lui ingiustificatamente negato, lo supererebbero in graduatoria nella assegnazione definitiva della cattedra alla quale egli ha diritto, impedendogli di usufruire persino della assegnazione provvisoria nella Provincia di Messina, della quale egli ha beneficiato nello scorso anno scolastico,



dal momento che la predisposizione di una graduatoria che non lo contempli con il punteggio al quale egli ha diritto comporterebbe, come di fatto è avvenuto al momento, la sua esclusione come docente dall'organigramma delle scuole della Provincia di Messina per le quali ha presentato domanda di mobilità.

Emergono ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare e, quindi, ragioni di urgenza circa la necessità di una tutela immediata ed anticipata del diritto del ricorrente.

Ciò premesso, il ricorrente chiede che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la sussistenza del *Fumus boni iuris* e del *Periculum in mora*, emesso decreto in via cautelare *inaudita altera parte*, fissata con Decreto l'udienza di comparizione e rigettata ogni contraria deduzione, voglia accogliere le seguenti:

Conclusioni

- 1) Preliminarmente, in via cautelare ed urgente, emettere *inaudita altera parte* decreto di sospensione della graduatoria di mobilità per l'Anno Scolastico 2020/2021;
- 2) Ritenere o dichiarare che il Professore Antonino Ceraolo, come sopra generalizzato e difeso, come attestato nelle certificazioni mediche, ha una invalidità personale riconosciuta nella misura del 67% ai sensi dell'art. 3 co.1 L. 104/92;
- 3) Conseguentemente, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità del CCNI sulla mobilità interprovinciale del personale docente per l'anno scolastico 2020/21 nella parte in cui dispone in senso difforme al riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 21 L. 104/92;
- 4) Conseguentemente ritenere e dichiarare, ai sensi della mobilità per l'anno scolastico 2020/21, in favore del Professore Antonino Ceraolo, il diritto di precedenza attribuitogli ex Lege 104/92.
- 5) Conseguentemente ritenere e dichiarare che tutte le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, ciascuna per il proprio ambito di



competenza, redigano la graduatoria relativa alla mobilità per l'Anno Scolastico 2020/21 riconoscendo al Professore Antonino Ceraolo il diritto di beneficiare della precedenza di cui all'art. 21 L. 104/92 e ordinare la modifica con il riconoscimento del diritto di precedenza in favore dell'odierno ricorrente e, conseguentemente, assegnare a quest'ultimo, a decorrere dal giorno 1 settembre 2020, una delle sedi disponibili nelle scuole site all'interno dell'ambito provinciale di Messina secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità;

6) Adottare ogni altro procedimento di urgenza utile e conducente ai fini della decisione;
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa;

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed il Contributo Unificato è pari ad **Euro 259,00**.

Si depositano i seguenti allegati e documenti:

- 1) Verbale accertamenti sanitari effettuati per la valutazione dell'handicap - INPS di Messina - art. 3 comma 1 L. 104/92 del 2 ottobre 2019;
- 2) Verbale Commissione Medica INPS attestante l'accertamento dell'invalidità pari al 67% del 2 ottobre 2019;
- 3) Domanda di mobilità scuola Secondaria di II Grado per l'A.S.2020/21 del 20/04/2020 e ricevuta;
- 4) Valutazione domanda trasferimento per la Scuola Secondaria di II Grado e notifica di convalida dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano del 30/05/2020;
- 5) Comunicazione Ufficio Scolastico Provinciale di Milano di non accoglimento della richiesta di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021 del 29/06/2020;
- 6) Reclamo al SIDI del 6/07/2020 e ricevuta;
- 7) Rigetto reclamo del 21/07/2020;
- 8) Bollettino completo dei trasferimenti Ufficio Scolastico Sicilia del 29/06/2020;
- 9) Elenco delle sedi disponibili per la classe di concorso A045;



- 10) Busta paga del Professore Antonino Ceraolo relativo al mese di giugno 2020;
- 11) Contratto di lavoro a tempo indeterminato Ufficio Scolastico Regione Sicilia del 27/11/2015.

Messina, li 28 luglio 2020

Avv. Andrea Torre

Avv. Daniele Straface

Istanza per la determinazione della modalità di notifica ex art 151 c.p.c

Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti inseriti in graduatoria che hanno ottenuto il diritto di precedenza, in quanto potenziali controinteressati, poiché vedrebbero mutata la loro posizione in caso di accoglimento del presente ricorso; che però, la notifica nei modi ordinari appare oltremodo difficoltosa in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti e non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio; che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del giudizio; che, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei in considerazione della necessità di particolari circostanze o esigenze di celerità purché *"...le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa tutelato dall'art 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo"* (Cassazione 13868/2002), *così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio"* (Cassazione n. 3286/2006 – n. 4319/2003)

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento del diritto alla precedenza, nella procedura di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2020/2021, da riconoscere al



Professore Antonino Ceraolo ai sensi dell'art. 21 L. 104/92 ed è particolarmente difficile individuare alcuni controinteressati.

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR, ove è stata creata apposita pagina telematica istituzionale, è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento,

Tutto quanto premesso e considerato, i sottoscritti avvocati formulano

Istanza

affinchè il Giudice del Lavoro adito voglia autorizzare la notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento di fissazione udienza:

quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet del MIUR convenuto, nell'apposita Sezione "atti di notifica" del medesimo sito, con chiara indicazione dell'Autorità procedente e del numero di ruolo del ricorso, con disposizione in capo al MIUR di rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta pubblicazione del ricorso indicando la data della stessa;

quanto al MIUR ed alle altre amministrazioni convenute, mediante notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la sede di competenza.

Messina, lì 28 luglio 2020

Avv. Andrea Torre

Avv. Daniele Straface

